

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

(Provincia di Macerata)

P.zza Vittorio Emanuele II, 8 - c.a.p. 62020

Tel/Fax 0733/500102 - 500374

C.F. e Partita IVA: 00267220432

43 045

**COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO RAGIONERIA**

N. 11 Data 17-03-16

**Oggetto: ART. 31 CCNL 22 GENNAIO 2004 - "DISCIPLINA DELLE
RISORSE DECENTRATE" - COSTITUZIONE PARTE STABILE
DEL FONDO ANNO 2016.**

L'anno duemilasedici, il giorno diciassette del mese di marzo nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto lo statuto comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visti gli artt. 183 e 184 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il decreto del Sindaco del 03/06/2014 prot. n. 1820 con il quale si è provveduto a nominare il sottoscritto responsabile del servizio Finanziario e Tributi;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 1 marzo 2016, con il quale è stato differito al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
 - il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);
- i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 27/07/2015, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;
- la delibera di Giunta Comunale n. 98 del 28/12/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 (D.U.P.);
- la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2016, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2016;

Premesso che:

- il d.lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali – sono

annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 e risultano suddivise in:

A. RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;

B. RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del CCNL 1° aprile 1999;

- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi contratti nazionali che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 9 maggio 2006, art. 8 CCNL dell'11 aprile 2008 e art. 4 CCNL del 31 luglio 2009);

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visti:

- l'art. 40 comma 3-*quiquies* del d.lgs 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15”*.

- la legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 557, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto di quanto ulteriormente indicato all'art. 1 comma 557-*quater* in merito a quale limite fare riferimento;

- l'articolo 1, comma 762, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone che: *“Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno”*;

Visti inoltre:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;

- la circolare della RGS nr. 20 dell'8 maggio 2015, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente (cosiddetta “*minusvalenza fissa*”) da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;

Visto l'art. 1, comma 236, della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) che così prevede:
“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ... , a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, ... , non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.

Considerata la normativa sopra richiamata si rende necessario provvedere alla costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2016 limitatamente alle risorse di natura obbligatoria, rideterminando gli importi soggetti a quantificazione annuale provvedendo:

- all'applicazione della eventuale riduzione del Fondo 2016 ex art. 1 comma 236 della L. 208/2015 dovuta al principio del rispetto del limite del fondo anno 2015;
- all'applicazione della eventuale riduzione del Fondo 2016 ex art. 1 comma 236 della L. 208/2015 dovuta alla riduzione del personale dirigente secondo il metodo della RGS definito per l'applicazione delle riduzioni ex art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010;

Rilevato che l'art. 17, comma 5, del CCNL 1° aprile 1999, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità dei corrispondenti esercizi finanziari;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2016, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2016 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-*bis*, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto “Controlli in materia di contrattazione integrativa”;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2016, nell'ammontare complessivo pari ad euro 7.837,84

Dato atto che è necessario, a questo punto, verificare il rispetto di cui all'art. 1, comma 236, della legge 208/2015 nel suo duplice vincolo:

- il totale del salario accessorio non può superare l'importo dell'anno 2015;
- il totale del salario accessorio va ridotto automaticamente sulla base della riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile sulla base del *turn-over* vigente;

Richiamata la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei conti, che ritiene che nel concetto di “trattamento accessorio” oggetto di eventuale decurtazione, siano da includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

Ricordato che, l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamento legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nei budgets assegnatogli con il citato atto di Giunta;

ATTESA la propria competenza rientrante il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio secondo gli obiettivi della stessa Giunta Comunale predeterminati;

DETERMINA

1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

2) Di costituire, ai sensi dell'art. 31 e 32 del CCNL del 22 gennaio 2004, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 limitatamente alle risorse di natura obbligatoria (parte stabile), come da prospetto di seguito proposto:

Descrizione	Importo
Parte storica	5.896,27
Incrementi parte stabile	
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	345,93
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	278,97
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	733,10
Altri incrementi parte stabile	
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	583,57
Totale risorse parte stabile	7.837,84

3) Di dare atto che la determinazione del Fondo come con la presente operata per l'anno 2016 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e/o circolari interpretative;

4) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2016 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2016 afferenti la spesa del personale;

5) Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

- Progressioni economiche storiche;
- Indennità di comparto

6) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;

SERVIZIO BILANCIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Bettucci Luca

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bettucci Luca

=====

E' copia conforme all'originale.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 13-06-17

li, 13-06-17

IL SEGRETARIO
f.to GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI